

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, ha conferito al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di: a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche; c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; f) procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l'autorizzazione ambientale integrata; g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il comma 6 del medesimo articolo prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo adottato in attuazione della delega suddetta (decreto legislativo n. 152 del 2006) entro due anni dalla sua data di entrata in vigore: ciò si è verificato con l'adozione dei decreti legislativi 8 novembre 2006, n. 284 e 16 gennaio 2008, n. 4.

Successivamente, la legge 18 giugno 2009, n. 69, all'articolo 12, ha previsto la possibilità di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge.

Il presente decreto legislativo è emanato ai sensi della disposizione da ultimo citata.

In proposito occorre evidenziare che, secondo l'univoco orientamento espresso in materia dal giudice costituzionale, il solo limite che la decretazione delegata incontra, attesa la natura correttiva, è rappresentato dal pieno rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi già imposti per l'esercizio della delega principale, come peraltro espressamente previsto dallo stesso articolo 12 della legge n. 69.

In particolare, nella sent. n. 206 del 2001, la Corte ha precisato che la delega correttiva si presta ad essere utilizzata soprattutto in occasione di deleghe complesse, il cui esercizio può postulare un periodo di verifica, dopo la prima attuazione, e dunque la possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, sulla base anche dell'esperienza o di rilievi ed esigenze avanzate dopo la loro emanazione, specificando che nulla induce a far ritenere che siffatta potestà delegata possa essere esercitata solo per "fatti sopravvenuti". Il legislatore delegato deve in ogni caso operare in funzione di correzione o integrazione delle norme delegate già emanate, rimanendo nell'ambito del medesimo oggetto, e non già in funzione di un esercizio tardivo, per la prima volta, della delega principale.



L'esercizio della delega correttiva e integrativa si differenzia dunque dall'esercizio della delega principale solo per la circostanza di presupporre l'avvenuto tempestivo esercizio di essa, non dovendosi risolvere in un esercizio tardivo, per la prima volta, della stessa.

La Corte non ha accolto invece la ricostruzione che ritiene la delega correttiva gravata da un ulteriore limite, oggettivo e teleologico, consistente nel non poter modificare le scelte di fondo già operate e nell'ammettere l'innovazione solo se necessaria e non se meramente "contigua". Questo orientamento restrittivo era emerso in una lontana pronuncia della Corte di Cassazione (n. 733 del 1989) in cui si affermava che le disposizioni integrative e correttive avessero il limitato spazio di operatività consistente nel rendere esplicito ciò che era implicito e nell'eliminare le illegittimità.

I decreti legislativi correttivi possono dunque innovare i contenuti dei precedenti nella misura ed entro i limiti consentiti dalla delega principale, dovendo collegarsi alla normativa delegata già emanata, non potendosi desumere dalla giurisprudenza della Corte l'esistenza di un ulteriore criterio direttivo legato alla finalità di integrazione e correzione.

I decreti correttivi-integrativi dovranno, dunque, essere rispettosi dei principi e criteri enunciati dalla legge n. 308 del 2004, la cui portata è stata precisata dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 232 del 2009.

Il giudice costituzionale ha, in quell'occasione, ritenuto che la delega, pur mirando al riordino della materia, consenta al Governo di emanare norme innovative. Ciò si ricava dal comma 1 dell'art. 1 della legge n. 308 del 2004, che attribuisce agli emanandi decreti legislativi non solo il compito di «coordinamento» delle previgenti disposizioni, ma anche quello di «riordino» e di «integrazione» della normativa relativa ai settori elencati nello stesso comma 1.

Il carattere innovativo della delega, secondo l'avviso della Corte, è confermato dai principi e criteri direttivi indicati nei successivi commi 8 e 9 dello stesso art. 1, molti dei quali, implicitamente o esplicitamente, presuppongono o impongono la modifica sostanziale della normativa ambientale all'epoca vigente. Ad esempio, il comma 8, alla lettera b) impone al Governo il «conseguimento di maggiore efficienza e tempestività dei controlli ambientali»; alla lettera d) fissa, quale obiettivo del legislatore delegato, lo «sviluppo e coordinamento [...], delle misure e degli interventi che prevedono incentivi e disincentivi, finanziari o fiscali, volti a sostenere, ai fini della compatibilità ambientale, l'introduzione e l'adozione delle migliori tecnologie disponibili [...], nonché il risparmio e l'efficienza energetica, e a rendere più efficienti le azioni di tutela dell'ambiente e di sostenibilità dello sviluppo, anche attraverso strumenti economici, finanziari e fiscali»; alla lettera e) impone la «piena e coerente attuazione delle direttive comunitarie»; alla lettera l) richiede al Governo la «semplificazione, anche mediante l'emanazione di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, delle procedure relative agli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia o di notificazione in materia ambientale».



In particolare, il presente decreto legislativo apporta le opportune correzioni e integrazioni alle parti Prima, Seconda e Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006, nell'ottica di un esercizio frazionato della delega correttiva. Tale modalità di esercizio, oltre ad essere espressamente consentita dall'articolo 14, comma 3, della legge n. 400 del 1988, è stata più volte ritenuta ammissibile dalla giurisprudenza costituzionale, a partire dalla risalente sentenza n. 41 del 1975, ove il giudice costituzionale affermava che il Governo può dare attuazione alla delega conferita con una pluralità di distinti decreti legislativi, purchè emanati entro i limiti di tempo stabiliti.

Con specifico riferimento alle modifiche alla Parte Seconda, va segnalato che si è ritenuto di inserire nel presente decreto correttivo un titolo apposito dedicato all'AIA, tramite il trapianto di alcune disposizioni del d.lgs. n. 59 del 2005 nel d.lgs. n. 152 del 2006.

La delega principale, contenuta nell'articolo 1 della legge n. 308 del 2004, aveva ad oggetto, tra gli altri, anche "f) procedure per la valutazione di impatto ambientale, per la valutazione ambientale strategica e per l'autorizzazione ambientale integrata". Tuttavia, il decreto legislativo n. 152 del 2006 non ha posto in essere una compiuta disciplina dello specifico oggetto dell'AIA, la quale è invece contenuta nel d.lgs. n. 59 del 2005, emanato ai sensi della legge 31 ottobre 2003, n. 306. In effetti, il decreto legislativo n. 152 del 2006 contiene scarse disposizioni in materia di AIA (articolo 34), e il secondo correttivo (n. 4 del 2008) si è limitato a sua volta ad inserire mere norme di coordinamento.

In occasione del parere sul secondo decreto legislativo correttivo (n. 4 del 2008), il Consiglio di Stato in sede consultiva ha manifestato avviso positivo quanto all'inserimento della disciplina in materia di AIA nel codice ambiente. Nel parere dell'Adunanza generale del 5 novembre 2007 si fa riferimento alla possibilità che, essendo tale operazione volta al riassetto dell'intera materia ambientale, le norme contenute nel decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 siano integralmente trasfuse nelle varie parti del decreto correttivo così da determinare la materiale abrogazione di quel testo e la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo. Il Consiglio di Stato ha specificato che in tale ipotesi si renderebbe necessario inserire nel corpo della Parte seconda le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2005, riguardanti tutte l'autorizzazione integrata ambientale (i commi da 2 a 5 dell'art. 1, le definizioni pertinenti contenute nell'art. 2, tutti gli articoli da 3 a 11), collocando le residue disposizioni in altre parti del testo (con peculiare riguardo alla Parte Terza, che regola, tra l'altro, la tutela dall'inquinamento).

Nel parere del Consiglio di Stato si afferma esplicitamente che l'inserzione delle citate disposizioni non altererebbe la tecnica correttiva, *"trattandosi semplicemente di dare altra veste a norme già operanti nell'ordinamento senza alcuna alterazione dei contenuti e della precettività, ma solo della"*



loro collocazione in altro atto normativo”, ritenendo così ammissibile l’ampliabilità della Parte seconda e “l’irrelevanza di tale inserzione rispetto ai criteri e principi che presiedono la presente fase integrativa e correttiva (rispetto alla quale l’assorbimento del decreto legislativo n. 59 del 2005 non presenterebbe problemi di sorta)”.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto dunque che, avendo la legge delega attribuito non solo un potere correttivo, ma anche integrativo, “l’oggetto di intervento può essere ampliato a quei profili della materia delegata, come individuata nei criteri base, trascurati in sede di prima attuazione”.

Nell’introdurre, con il presente schema di decreto legislativo, modifiche al decreto legislativo n. 152/2006, si è infine tenuto conto, al fine dell’aggiornamento e dell’adeguamento dei rispettivi riferimenti presenti nel testo vigente, dell’intervenuta abrogazione della direttiva 96/61/CE ad opera della direttiva 2008/1, che riunisce in un unico testo le norme previste dalla direttiva 96/61/Ce e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione, senza apportare modifiche alla normativa precedente, essendo una direttiva di mera “codificazione” della normativa comunitaria esistente (ossia delle modifiche nel corso del tempo apportate alla direttiva del 1996), al punto da non prevedere espressamente un termine di trasposizione da parte degli Stati membri, i quali dovranno solo adeguare la loro normativa interna ove necessario, e da prevedere - al contrario - che tutti i riferimenti alla direttiva 96/61/CE presenti in altri testi normativi s’intendano fatti a quella nuova.

**A. Con riferimento alle modifiche apportate alla Parte Prima del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.**

**Art. 1**

**(Modifiche alla parte prima del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)**

All’articolo 3 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si rende necessario abrogare parte delle norme sulla produzione dei regolamenti successivi in quanto non sono più attuali. All’articolo 3-bis del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 comma 1, vengono effettuati degli interventi di coordinamento con le restanti norme della parte prima e si inserisce l’espresso riferimento al fatto che i principi generali sono adottati in attuazione oltre al dettato costituzionale anche degli obblighi derivanti dal diritto internazionale e dal diritto comunitario. Al secondo comma la norma riproduce il contenuto sostanziale della precedente formulazione ma specifica che eventuali deroghe, modifiche o abrogazioni, devono garantire il rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali ed anche delle competenze delle Regioni e degli Enti locali.

All’articolo 3-quinquies del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si specifica che, nelle ipotesi in cui il decreto legislativo n. 152 del 2006 preveda poteri sostitutivi in capo al Governo,



rimane salvo il potere delle regioni di prevedere, nell'ambito delle materie di propria competenza, poteri sostitutivi in capo ad organi regionali, per il compimento di atti o attività obbligatorie, nel caso di inerzia o inadempimento dell'ente competente. La nuova formulazione appare così in linea con la giurisprudenza costituzionale ed in particolare con le sentenze n. 43 del 2004 e n. 249 del 2009.

**B. Con riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.**

**Art. 2**

**(Modifiche alla parte seconda del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152)**

All'articolo 4 (Finalità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte sono state rese necessarie primariamente per consentire, con il richiamo alla c.d. direttiva IPPC, di introdurre nel d.lgs. n. 152/2006 anche la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA), oggi contenuta nel d.lgs. n. 59/2005. Tale opzione era stata già avanzata dal Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere n. 3838/2007 che, pronunciandosi sullo schema di decreto legislativo n. 4/2008, aveva affermato che *"si sottopone, pertanto, al giudizio dell'Amministrazione la possibilità che, essendo lo schema in esame volto al riassetto dell'intera materia ambientale, le norme contenute nel citato decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 siano integralmente trasfuse nelle varie parti del decreto correttivo così da determinare la materiale abrogazione di quel testo e la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo"*. In luogo della direttiva 96/61/CE - originariamente richiamata dal citato d.lgs. n. 59/2005 - occorre inserire il richiamo alla nuova direttiva 2008/1/CE, che ne ha preso il posto. Tenendo presente che quest'ultima è una direttiva di mera codificazione della normativa comunitaria esistente (ossia delle modifiche nel tempo apportate alla direttiva del 1996), al punto da non prevedere espressamente un termine di trasposizione da parte degli Stati membri, i quali dovranno solo adeguare la loro normativa interna ove necessario, e da prevedere - al contrario - che tutti i riferimenti alla direttiva 96/61/CE presenti in altri testi normativi s'intendano fatti appunto alla direttiva del 2008. Altre modifiche e soppressioni sono state rese necessarie dall'esigenza di conformare la disciplina all'avvenuto inserimento della normativa dell'AIA nel presente decreto. Infine al comma 4 lett. c si è reso necessario un raccordo con la disciplina del successivo art. 6.

All'articolo 5 (Definizioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 si è ritenuto di introdurre modificazioni, dal momento che l'inserimento del d.lgs. n. 59/2005 comporta l'uso in questa parte del decreto di definizioni (es. "emissioni", "valori limite di emissione" etc.) che



potrebbero creare confusione rispetto ad altre analoghe contenute in altre parti del Codice. Viene introdotta una nuova definizione di VIA, che, conformemente alle acquisizioni e giurisprudenziali, si specifica trattarsi di un "procedimento" dotato di autonomia. Le definizioni di cui alle lettere aggiuntive dopo la lettera i) sono trasposte direttamente dal d.lgs. 59/2005, senza modifiche.

Per una maggiore chiarezza del testo e per una maggiore chiarezza applicativa si è ritenuto, inoltre, di modificare le definizioni di "modifica" e di "modifica sostanziale" al fine di meglio chiarire l'ambito applicativo delle procedure, uniformando la nomenclatura, in modo da porre soluzione alle attuali problematiche interpretative derivanti dalla circostanza che le vigenti definizioni di modifica e modifica sostanziale sono tra loro diverse, rispettivamente, nel testo del d.lgs. 152 del 2006 in riferimento alla VIA, ed al d.lgs. 59 del 2005 in riferimento all'AIA.

Al fine di specificare maggiormente criteri idonei a consentire l'individuazione di cosa si intende per "piccole aree" ed al fine di stabilire quando l'intervento impatti sull'ambiente, è stato introdotto il concetto di "sensibilità ambientale" mutuandolo dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre 1999 - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti e privati - Determinazione delle soglie limite. - Causa C-392/96). L'attenzione dell'interprete deve quindi spostarsi dal dato quantitativo (l'entità dell'area interessata) al dato qualitativo (gli effetti sull'ambiente del Piano).

All'articolo 6 (Oggetto della disciplina) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la soppressione dell'aggettivo "minori", contenuto nella versione originaria della norma, serve a eliminare una possibile incertezza, dal momento che nel precedente art. 5 si fa distinzione tra modifiche tout court e modifiche "sostanziali" mentre non si sa bene se queste modifiche "minori" siano o meno un tertium genus. Con la soluzione proposta, dovrebbe oramai essere chiaro che tutte le modifiche dei piani e dei programmi di cui al comma 2 comportano l'obbligo della verifica di assoggettabilità, salve le modifiche sostanziali, per le quali l'esperimento di una nuova VAS è addirittura obbligatorio. Nella delimitazione dell'oggetto di VAS si è ritenuto di introdurre anche in questo articolo il riferimento alla nozione di "sensibilità ambientale" introdotta all'art. 5. Al comma 7, è stato modificato l'oggetto della procedura di verifica di assoggettabilità che, per mera svista, non ricomprendeva anche i progetti di cui all'allegato III del decreto, ove sono indicati i progetti da sottoporre a VIA obbligatoria da parte delle Regioni. In riferimento al comma 12, si è ritenuto di mantenere il rinvio alle discipline speciali, già contenuto nell'art. 1 d.lgs. n. 59/2005. Al comma 13, il richiamo al cd. "decreto Ronchi" è stato sostituito da quello alle corrispondenti disposizioni della parte quarta del decreto che ne hanno preso il posto. Al comma 14, sono riprodotti i commi 3 e 5 dell'art. 1 d.lgs. n. 59/2005, il comma 15 riprende disposizioni di principio



contenute nell'art. 3 del d.lgs. n. 59/2005. Infine, si introduce una disposizione che risolve incertezze interpretative in merito alle valutazioni ambientali da svolgere sui piani regolatori portuali che, nella prassi, possono avere sia i contenuti di un progetto definitivo che i contenuti di uno strumento di pianificazione e, pertanto, in tali casi, se ne prevede l'assoggettabilità alla procedura di VIA che è integrata dalla procedura di VAS. Si chiarisce, infine, che i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale, caratterizzati da somma urgenza o ricadenti nella disciplina di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 163/2006, al pari dei progetti, sono esclusi dalle procedure di VAS e di VIA.

All'articolo 7 (Competenze) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche si rendono necessarie in quanto coerenti con l'originario d.lgs. n. 59/2005 in materia di AIA e con il d.l. n. 7/2002, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". In riferimento al comma 5, poiché attualmente il d.lgs. n. 59/2005 non prevede, per il rilascio dell'AIA in sede statale, un concerto fra più Ministri ossia tra quello dell'Interno, della Salute e dello Sviluppo economico (cfr. art. 5, comma 10), si è ritenuto di mantenere ferma tale peculiarità, salvo a specificare altrove le modalità di acquisizione dei pareri (conferenza dei servizi: cfr. art. 29 quater), aggiungendo peraltro tra le amministrazioni statali che rilasciano il proprio "sentito" il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Inoltre, si propone di attribuire la competenza in materia di VIA e VAS non più all'organo di vertice politico ma all'organo di vertice gestionale, in linea con la natura tecnica delle predette procedure, attraverso cui l'amministrazione esercita un potere tecnico-discrezionale ovvero, secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, un potere caratterizzato da una discrezionalità "mista". Infine, in riferimento alle modifiche apportate ai commi 7 e 9, si è reso necessario ribadire la portata applicativa delle disposizioni del presente decreto, che costituiscono espressione della competenza esclusiva statale in materia ambientale nel definire standard uniformi di tutela, rispetto al potere legislativo regionale. Al riguardo, gli interventi proposti sono in linea con le indicazioni della Consulta che al riguardo ha esplicitamente affermato che *"spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come entità organica, dettare cioè le norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerata come parti del tutto"* e che *"...la disciplina unitaria complessiva del bene ambiente inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto, e deve garantire (come prescrive il diritto comunitario) un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore..."* (cfr. *ex multis* Corte Cost. n. 104/2008).

L'intervento all'articolo 8 (Commissione tecnica di verifica dell'Impatto ambientale - VIA e VAS) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si limita alla modificazione della rubrica, prendendo atto che esso in realtà si occupa unicamente della Commissione VIA-VAS. Inoltre, si è ritenuto di inserire un richiamo al decreto legge n. 112 del 2008, con cui è stata modificata la



composizione della Commissione, nonché al DPR n. 90/2007. Inoltre, sono state apportate alcune modifiche per coordinare l'articolo con la disciplina della procedura di AIA.

All'articolo- 8.bis - (Commissione Istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, l'intervento correttivo ha lo scopo di inserire nel decreto anche una norma ricognitiva della Commissione IPPC, seppur formulata - in parallelo col precedente art. 8 - nel senso di una semplice enunciazione di principi e col rinvio ad altre normative (in questo caso, non solo il DPR n. 90/2007, ma anche il d.l. n. 112/2008, che costituisce oggi fonte ulteriore della disciplina di questa Commissione). Infine, si è ritenuto di applicare anche per la Commissione IPPC i principi dettati dai commi 2 e 3 dell'art. 8 per la Commissione VIA-VAS (parità di genere, regime dei componenti che siano dipendenti pubblici etc.).

All'articolo 9 - (Norme procedurali generali) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la modifica del presente comma risulta necessaria per evitare taluni problemi interpretativi che si sono verificati nella prassi. Resta pacifico che le disposizioni di cui alla legge n. 241/1990, trattandosi di disciplina generale e cogente, si applicano alle procedure di cui alla Parte Seconda del decreto ove compatibili.

All'articolo 10 (Norme per il coordinamento e la semplificazione dei Procedimenti) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si modifica il riferimento all'allegato, essendo quest'ultimo inserito nel d.lgs. n. 152/2006 per effetto del trapianto in esso delle norme già contenute nel d.lgs. n. 59/2005. Inoltre, al fine di eliminare gli inconvenienti attualmente derivanti dalle scarse previsioni in tema di coordinamento AIA-VIA, si è ritenuto di inserire una precisazione specificamente dedicata alle ipotesi di VIA c.d. "eventuale": in sostanza, nei casi di VIA obbligatoria il proponente dovrà chiedere solo la VIA ("che fa luogo" dell'AIA), mentre nei casi di VIA eventuale egli dovrà necessariamente procedere allo screening, e a seconda dei risultati chiederà la VIA (in caso di esito positivo, e allora la VIA farà luogo anche in questo caso dell'AIA) oppure l'AIA (in caso di esito negativo, e allora non vi sarà problema di rapporti tra VIA e AIA). Inoltre, sono stati modificati i riferimenti normativi, per adattarli all'inserimento nel d.lgs. n. 152/2006 delle norme già contenute del d.lgs. n. 59/2005. Di conseguenza non sarà più che vengano avviate due separate procedure, per la VIA e per l'AIA: infatti, una volta accertato che la VIA - o perché obbligatoria per legge, o a seguito di esito positivo della verifica di assoggettabilità - deve "far luogo" all'AIA, il proponente è obbligato a presentare fin da subito la documentazione completa anche delle informazioni richieste ai fini dell'AIA. Anche a livello regionale, in omaggio ai principi di semplificazione, si è ritenuto opportuno prevedere come obbligatorio che laddove le due autorità competenti (per VIA e AIA) coincidano, la prima faccia luogo della seconda. Sono inoltre state apportate alcune correzioni indispensabili, dovendo tenersi conto delle modifiche medio tempore intervenute al decreto richiamato, sul piano normativo,





Le modifiche introdotte all'articolo 11 (Modalità di svolgimento) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, introducono specifiche norme di coordinamento con la disciplina modificata dal d.lgs. n. 4/2008. Si chiarisce, inoltre, che la valutazione ambientale strategica si colloca durante la fase di adozione del piano, ovvero, ove questa manchi, nel momento dell'elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura.

All'articoli 12, 20, 21 e 23 (Verifica di assoggettabilità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, viene introdotta, ai fini di coordinamento con la disciplina modificata dal d.lgs. n. 4/2008, una modifica formale al primo comma. Inoltre, si prevede, in via generale, il ricorso obbligatorio alla strumentazione informatica per la trasmissione della documentazione oggetto delle valutazioni ambientali;

All'articolo 13 (Redazione del rapporto ambientale) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche introdotte tendono a specificare che, per ragioni di chiarezza e di celerità procedimentale, onde consentire all'autorità procedente di disporre di tempi certi per l'adozione delle decisioni (di segno positivo o negativo) di loro interesse, nell'ambito della fase di consultazione finalizzata alla redazione del rapporto ambientale, il termine di 90 giorni decorre dall'invio della relazione preliminare alle Autorità individuate.

All'articolo 14 (Consultazione) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si è inteso precisare la disposizione del comma 4 per significare che, una volta operata la scelta di "agganciare" la VAS alla fase di adozione del piano, che l'eventuale momento partecipativo, relativo ad osservazioni, controdeduzioni ed altro, previsto dalle specifiche discipline di settore, (come ad esempio in materia di strumenti urbanistici), tendenzialmente si devono coordinare con le consultazioni di cui al presente articolo, e che in ogni caso i termini massimi previsti dalla normativa in materia di VAS vanno rispettati. A tal fine, va evidenziato che i termini previsti dal d.lgs. n. 152/2006, 60 giorni per le osservazioni e 90 per decidere sulle stesse, sono sostanzialmente coincidenti con quelli di cui alla legge n. 1150/1942 in materia di PRG.

Le modifiche all'articolo 15 (Valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si rendono necessarie in quanto la mancata pronuncia dell'autorità competente, in questa ipotesi, ha un effetto di arresto procedimentale (senza il parere VAS, ove necessario, il procedimento di formazione del piano o del programma non può infatti andare avanti). Pertanto, al fine di permettere la conclusione del procedimento si recepisce il condivisibile orientamento giurisprudenziale che considera esperibile il rimedio avverso il silenzio-inadempimento anche quando questo riguardi atti endoprocedimentali, quale è il parere VAS, laddove si verifichi un sostanziale effetto di "blocco" del procedimento, e non siano possibili interventi sostitutivi. Inoltre, considerata l'importanza



della fase di monitoraggio per rendere realmente effettive le valutazioni rese in sede di VAS, si è ritenuto di introdurre una continua verifica dell'attuazione del piano o del programma.

In riferimento al carattere vincolante o meno del parere motivato di cui all'art. 15, al fine di superare le incertezze applicative suscitate dalla disposizione oggi vigente, si è chiarito che l'inciso "ove necessario" significa che se c'è un contrasto tra piano o programma e parere motivato, il primo va modificato per renderlo compatibile col parere. Inoltre, nella seconda parte del comma si è precisato che tutto questo evidentemente avviene comunque prima dell'approvazione del piano (essendo ormai stabilito che tutta la fase VAS s'inserisce nella precedente fase dell'adozione).

All'articolo 16 (Decisione) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la modifica proposta si rende necessaria per correggere un errore di sintassi.

All'articolo 17 (Informazione sulla decisione) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la modifica proposta risponde alla stessa *ratio* evidenziata all'articolo 15. Infatti, posto che il piano o il programma approvato deve essere conforme al parere VAS, non vi sono rimedi specifici per far valere l'eventuale contrasto, salva la facoltà di impugnazione del piano o del programma, che tuttavia incontra i noti limiti in materia di legittimazione e interesse a impugnare. Ecco perché si è ritenuto di introdurre una speciale legittimazione "procedimentale" in capo ai soggetti che abbiano partecipato alla procedura VAS, formulando osservazioni, col duplice limite che sarà escluso ogni interesse in capo a coloro che non abbiano formulato dette osservazioni, pur potendole fare (almeno che non siano direttamente incisi dal piano o dal programma, secondo i comuni principi), e che in ogni caso la legittimazione *de qua* è rigorosamente limitata alle censure di contrasto col parere VAS, e non può estendersi ad altri e diversi vizi di legittimità.

All'articolo 18 (Monitoraggio) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la modifica proposta si rende necessaria per rafforzare il ruolo di verifica successiva dell'attuazione del piano o del programma, con particolare riferimento agli impatti significativi sull'ambiente.

All'articolo 19 (modalità di svolgimento) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, la modifica contiene unicamente un mero rinvio alla disposizione che definisce l'oggetto della procedura di VIA.

All'articolo 20 (Verifica di assoggettabilità) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, oltre a modifiche di minor rilievo, si è introdotta anche per tale procedimento l'esperibilità del ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione di cui all'art. 21-bis della legge n. 1034/1971. Inoltre, si è prevista la correzione della parte della disposizione che si riferisce alle "consultazioni", in quanto l'uso del termine è suscettibile di ingenerare confusione rispetto alla fase della consultazione propriamente detta, che è quella disciplinata dal successivo art. 24.



All'articolo 21 (Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche apportate sono unicamente dettate da motivi di armonizzazione formale del testo.

All'articolo 23 (presentazione dell'istanza) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, si è ritenuto che, nell'ambito della fase di procedibilità dell'istanza, qualora l'istanza non sia completa, il procedimento viene sospeso per un termine massimo di 30 giorni, entro i quali il proponente deve integrare la documentazione presentata. In caso di mancata integrazione l'istanza si intende non presentata.

All'articolo 24 (Consultazione) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche apportate si rendono necessarie per garantire la completezza della documentazione posta a disposizione del pubblico, oltretutto per disciplinare l'iter procedimentale cui deve essere sottoposto il progetto modificato dal proponente ai sensi del comma 9 e seguenti dell'articolo medesimo, qualora le modifiche siano di natura sostanziale. In tali casi, viene prevista espressamente la possibilità per il pubblico di presentare ulteriori osservazioni che saranno poi valutate dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento finale. Tali modifiche riguardano anche le fasi disciplinate dagli articoli 25 e 26 del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152.

All'articolo 25 (Valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche tendono a chiarire il modulo procedimentale prescelto per l'espletamento dell'istruttoria di VIA. In particolare, viene assegnato un termine più ampio alle Regioni per l'adozione del proprio parere, anche al fine di coordinare l'attività istruttoria dell'amministrazione con la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico, nonché viene prevista la possibilità per le Regioni e gli enti competenti in materia ambientale di aggiornare le proprie valutazioni a seguito di una modifica sostanziale del progetto originario.

All'art. 26 (Decisione) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche inserite hanno lo scopo di coordinare la disposizione con le diverse scansioni temporali previste nei casi di modifica progettuale autonomamente proposta dal proponente di cui all'art. 24 del decreto e nei casi di modifiche progettuali predisposte su richiesta dell'amministrazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto. In sostanza, al fine di dare completa attuazione alla normativa comunitaria, attraverso le modifiche apportate agli articoli 24, 25 e 26, pur non aumentando i termini di conclusione del procedimento già stabiliti dalla normativa vigente, è stata disciplinata la fase di partecipazione del pubblico e la fase di acquisizione delle valutazioni delle autorità competenti in materia ambientale nel caso, peraltro frequente, in cui il proponente apporti di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell'autorità procedente, modifiche sostanziali al progetto originario.



Inoltre, in relazione alla potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di regole procedurali è stato introdotto un rinvio all'art. 29 della legge n. 241/90. Infine, si è ritenuto di sopprimere il riferimento in questa sede all'effetto sostitutivo della VIA rispetto all'AIA, in quanto tale effetto viene già disciplinato all'articolo 10.

All'Articolo 28 (Monitoraggio) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche si ritengono necessarie al fine di chiarire i poteri attribuiti all'amministrazione in relazione alle attività ed agli esiti del monitoraggio e le misure correttive che possono essere adottate. In particolare, si prevede che nel caso di impatto ambientali negativi non previsti in sede di valutazione, previa acquisizione delle informazioni e dei pareri eventualmente necessari, il provvedimento di VIA possa essere modificato.

Con l'introduzione del Titolo III bis - L'autorizzazione integrata ambientale - al decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, come evidenziato nella parte introduttiva della presente Relazione illustrativa, si è provveduto ad introdurre la normativa in materia di AIA nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006, prevedendo l'abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, comunque, determinando la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.

All'articolo 29 bis (Individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili) (ex art. 4 d.lgs. n. 59/2005) sono state introdotte alcune modifiche inerenti ai numeri degli allegati, nonché la soppressione di ogni riferimento alla Commissione prevista dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372 in quanto sostituita dalla Commissione istituita dalla Commissione istituita con d.l. n. 9/2007. Inoltre, è stata prevista l'abrogazione della norma istitutiva della Commissione di esperti che ha fornito supporto al Ministero dell'ambiente nell'adozione delle linee guida emanate con il D.M. 31 gennaio 2005, con quattro D.M. adottati in data 29 gennaio 2007 e con cinque D.M. adottati in data 1° ottobre 2008. L'aggiornamento delle predette linee guida viene, comunque, assicurato dal comma 1 attraverso l'emanazione di uno o più decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

All'articolo 29-ter (Domanda di autorizzazione ambientale) sono stati modificati tutti i richiami interni attualmente contenuti nelle norme del d.lgs. n. 59/2005, con richiami inseriti al d.lgs. n. 152/2006. Viene aggiornato l'articolo in base al corretto riferimento alla normativa in materia di segreto di Stato, nonché alle modifiche del regolamento CE n. 761/2001. Infine, è stata introdotta anche per l'AIA la verifica di procedibilità delle domande come previsto in sede VIA all'art. 23, nonché la previsione di un termine entro il quale presentare le integrazioni richieste dall'autorità competente, in mancanza delle quali l'istanza si considera come non presentata.



All'articolo 29 quater (Procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale) (ex art. 5 d.lgs. n. 59/2005) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, oltre a sostituire tutti i richiami interni della norma e le denominazioni dei Ministeri interessati, si è meglio precisato il richiamo alla legge nr. 241/90, coinvolgendo tutte le ipotesi di pubblicità contemplate dagli artt. 7 e 8 di essa. Inoltre, a fini di accelerazione e semplificazione procedimentale, si è optato per il modulo della conferenza dei servizi obbligatoria e decisoria, con la partecipazione del privato istante, in ossequio al modello della Conferenza "aperta" oggi generalizzato dalla legge nr. 241/90, come modificata nel 2009. Inoltre, sono stati rappresentati gli inconvenienti derivanti dal fatto che le amministrazioni invitate alla Conferenza dei servizi (ove indetta) presentino per così dire "a rate" le proprie deduzioni, il che comporta lo sfilacciamento e l'allungamento dei tempi procedurali: per questo, si è ritenuto di introdurre la previsione di un dovere di "scoprire le carte" tempestivamente. Si introduce un obbligo informativo a carico dell'autorità competente nei confronti del pubblico, relativamente alla documentazione presentata dal gestore per il rilascio dell'AIA, utilizzando a tal fine il sito web istituzionale. Inoltre, si è ritenuto di accompagnare alla previsione del termine massimo di conclusione del provvedimento il richiamo espresso alla proponibilità del ricorso avverso il silenzio-inadempimento. Si è inserito il richiamo al decreto legislativo che ha recepito la direttiva comunitaria originariamente richiamata dal d.lgs. n. 59/2005. Infine, si è proposto di spostare il comma riferito all'elenco delle autorizzazioni sostituite del provvedimento di AIA nelle disposizioni transitorie. In particolare, è stata modificata l'attuale disciplina della conferenza dei servizi prevedendo che il termine per la presentazione di eventuale documentazioni integrative sia limitato ad un massimo di 30 giorni, assicurando pertanto celerità e certezza ulteriori al procedimento. In ultimo, si è tenuto conto delle modifiche alla legge nr. 241/90 medio tempore intervenute.

Per quanto riguarda gli articoli 29-bis e 29-duodecies, è stata prevista l'abrogazione delle norme istitutive rispettivamente della Commissione di esperti che ha fornito supporto al Ministero dell'ambiente nell'adozione delle linee guida emanate con il D.M. 31 gennaio 2005, con quattro D.M. adottati in data 29 gennaio 2007 e con cinque D.M. adottati in data 1° ottobre 2008, nonché di un Osservatorio che, secondo il d.lgs. n. 59/2005, doveva essere istituito a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2005, con funzioni di coordinamento tra le autorità competenti, in particolare per la conservazione e la gestione dei dati ambientali. Tali funzioni sono ora attribuite all'ISPRA nell'ambito dei propri fini istituzionali.

Per quanto riguarda gli articoli dal n. 29 sexies (Autorizzazione integrata ambientale) (ex art. 7 d.lgs. n. 59/2005) al n. 29 quattordices (Sanzioni) sono state apportate unicamente mere modifiche formali a fini di coordinamento interno del testo e di corretta denominazione degli enti pubblici contemplati.



All'art. 30 (impatti ambientali interregionali) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, le modifiche al presente articolo sono state rese necessarie per disciplinare le ipotesi in cui l'opera assoggettata a VIA interessi più Regioni. Al riguardo, viene previsto che il provvedimento di VIA venga rilasciato di intesa tra le Regioni interessate che, nell'ambito del procedimento, fanno pervenire i propri pareri ai sensi dell'art. 25 del decreto.

All'articolo 32 (consultazioni transfrontaliere) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, il testo del presente articolo è stato revisionato alla luce della procedura di infrazione C/2009/7330 avviata dalla Commissione Europea. Inoltre, le modifiche apportate hanno lo scopo di eliminare elementi di farraginosità del procedimento, responsabilizzando il proponente nella predisposizione della documentazione necessaria. Infine, considerata la peculiarità della procedura di consultazione transfrontaliera sono stati previsti termini ad hoc per la conclusione delle procedure da concordare, comunque, con gli stati membri interessati. Al riguardo, l'espressione "termine ragionevole" deriva direttamente dall'art. 7, par. 2, secondo periodo della direttiva 2001/42/CE e dall'art. 7, parr. 3 e 4 della direttiva 85/337/CE. La modifica è stata proposta anche per corrispondere alle richieste della Commissione europea nell'ambito della pendente procedura di infrazione (n. 2009/2086) in materia di valutazione ambientale strategica, nonché alle richieste del Ministero per le Politiche comunitarie in sede di consultazione. Infine, al comma 4, è stata previsto che le modalità di distribuzione della documentazione siano svolte secondo le modalità indicate dall'autorità competente e concordate con gli Stati consultati.

All'articolo 32-bis - (Effetti transfrontalieri) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è previsto che nel caso in cui il funzionamento di un impianto possa avere effetti negativi e significativi sull'ambiente di un altro Stato dell'Unione europea, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, comunichi a tale Stato membro i dati forniti ai sensi degli articoli 29-ter, 29-quater e 29-octies. Tali dati debbono essere forniti a qualsiasi Stato dell'Unione europea che ne faccia richiesta, qualora ritenga di poter subire effetti negativi e significativi sull'ambiente nel proprio territorio. Sono stati introdotti anche obblighi di rendere disponibili tali dati da parte a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, unitamente al Ministero degli affari esteri, nei confronti dei cittadini e delle autorità pubbliche di altri Stati.

All'articolo 33 - (Oneri istruttori) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, il testo dell'articolo è stato integrato con un nuovo comma 3-bis che riproduce il testo dei commi 1 e 2 dell'articolo 18, del d.lgs. 59/2005; conseguentemente sono stati modificati i riferimenti normativi riportati al comma 4.



All'articolo 34 - (Norme tecniche, organizzative e integrative) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, è stato fissato il termine di un anno per l'adozione di un DPCM di modifica e integrazione delle norme tecniche in materia di VIA. Nell'ambito delle attività da svolgere con il supporto del sistema delle Agenzie ambientali, la modifica prende atto della soppressione dell'APAT e dell'istituzione dell'ISPRA. Infine, sono recepite le disposizioni relative alle norme tecniche in materia di AIA.

All'articolo 35 - (Disposizioni transitorie e finali) del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152, l'intervento normativo si limita ad inserire alcune disposizioni presenti nel testo originario e nel d.lgs. n. 59/2005 che regolavano aspetti di disciplina transitoria.

Da ultimo, in coerenza con la scelta di inserire la disciplina in tema di AIA nella Parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, sono stati introdotti anche i relativi Allegati.

**C. Con specifico riferimento al contenuto delle modifiche apportate dal presente decreto alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rappresenta quanto segue.**

**Art. 3**

Con le disposizioni di cui agli articoli da 267 a 298, il legislatore delegato, nel 2006, ha provveduto al riordino e alla riforma delle numerose norme che, in precedenza, disciplinavano gli impianti e le attività fonte di inquinamento atmosferico.

La disciplina ha rivelato, secondo le amministrazioni locali e gli operatori del settore, alcuni aspetti critici che impongono un ampio intervento correttivo al fine di consentire la puntuale ed efficace applicazione della riforma.

Al riguardo, l'unito schema di decreto prevede una serie di correzioni ed integrazioni volte ad assicurare un preciso quadro giuridico di riferimento a tutti i destinatari della disciplina ed un elevato livello di tutela ambientale in materia di emissioni in atmosfera.

La revisione ha interessato, in via prioritaria, il titolo I della parte quinta.

Quanto all'articolo 267 del d.lgs. n. 152 del 2006, con il presente intervento si precisa innanzitutto il rapporto tra il titolo I e le disposizioni che disciplinano gli impianti di incenerimento e coincenerimento di rifiuti. Si mantiene la disciplina dettata in materia di certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, specificando che i medesimi possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in una misura non superiore al 10% dell'obbligo di competenza.

Si introducono, in secondo luogo, alcune correzioni e integrazioni alle definizioni legali contenute nell'articolo 268 del d.lgs. n. 152 del 2006.



La proposta più importante, ai fini dell'operatività dell'intero quadro normativo della vigente parte quinta, è rappresentata dalla previsione di una distinzione tra la nozione di impianto e la nozione di stabilimento. Tale distinzione, presente in termini molto ambigui nel previgente d.p.r. n. 203 del 1988 e non riportata nel vigente decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è infatti indispensabile per la definizione degli adempimenti che ricadono sui gestori e sull'amministrazione.

Al riguardo, il proposto schema di decreto fornisce un quadro certo, definendo con precisione l'impianto come il dispositivo/sistema fisso e destinato ad una specifica attività, e lo stabilimento come il complesso unitario e stabile, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o attività (articolo 268, comma 1, lettere h) ed l)). Si mantiene, con riferimento agli stabilimenti, la già esistente ripartizione in "nuovi", "anteriori al 2006" ed "anteriori al 1988".

Si precisa, poi, che alcune disposizioni si riferiscono agli impianti (i valori limite di emissione, i criteri di convogliamento delle emissioni, ecc.) ed altre si riferiscono agli stabilimenti (le procedure autorizzative).

Infine, la modifica all'art. 268, co. 1, lett. p) del d.lgs. n. 152/2006 si rende necessaria al fine di colmare la lacuna del sistema in tema di controlli delle emissioni di impianti sottoposti alla competenza statale. In merito a tale modifica occorre effettuare una premessa.

La valutazione di impatto ambientale (c.d. VIA) (prevista dalla direttiva 85/337/CE), disciplinata dal Titolo III della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006, è un'autorizzazione ambientale "unica" che deve essere espletata prima della realizzazione di un'opera rientrante tra le categorie elencate negli allegati II, III e IV alla Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006. Ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 152/2006, la VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni ambientali che devono essere rilasciate prima della realizzazione e dell'esercizio delle predette opere. Tra queste autorizzazioni rientrano, tra le altre, anche l'autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA) e l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (di cui alla Parte V del d.lgs. n. 152/2006). Esaurita la fase di realizzazione dell'opera, la normativa sulla VIA non trova più applicazione salvo che per l'effettuazione delle verifiche di ottemperanza alle prescrizioni ivi stabilite ovvero per le eventuali disfunzioni del caso concreto (i.e. impatti ambientali non previsti e conseguente aggiornamento della VIA) ovvero per le modifiche che il gestore volesse realizzare. In sede statale, dette verifiche possono essere svolte dal Ministero dell'ambiente, che può avvalersi dell'ISPRA ovvero delle Agenzie ambientali, nell'ambito dei propri fini istituzionali ovvero sono svolte dall'amministrazione regionale su indicazione dello stesso Ministero, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





Durante la fase di esercizio, le discipline settoriali che regolano le singole autorizzazioni ambientali sostituite o coordinate dalla VIA (i.e. AIA ovvero autorizzazione alle emissioni) riprendono vigore e, pertanto, le autorità competenti sono titolate ad effettuare i controlli ivi previsti. A differenza della VIA, infatti, dette autorizzazioni si riferiscono principalmente alla fase di esercizio dell'opera e sono rinnovabili a seguito del decorso del tempo.

L'autorizzazione integrata ambientale (oggi prevista dalla direttiva 2008/1, già 96/61/CE), oggi disciplinata dal d.lgs. n. 59/2005, è un'autorizzazione "integrata" che sostituisce tutte le autorizzazioni ambientali, tra le quali anche le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera (v. Allegato II del d.lgs. n. 59/2005); è un'autorizzazione da acquisirsi in sede di realizzazione e di esercizio degli impianti previsti dall'allegato I del d.lgs. n. 59/2005. Pertanto, in sede statale, prima della realizzazione dell'opera, se questa ricade negli allegati previsti dal d.lgs. n. 152/2006 (allegato II) e dal d.lgs. n. 59/2006 (allegato V) viene svolta unicamente la VIA. In sede di esercizio, si applicano unicamente le disposizioni in materia di AIA previste dal d.lgs. n. 59/2005, tra cui quelle che prevedono l'obbligo di rinnovo quinquennale dell'AIA medesima.

Analogamente, in sede di realizzazione, qualora il progetto non sia sottoposto ad AIA, ma sia sottoposto a VIA ed alla **disciplina in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera** (prevista dalla direttiva 2008/50/CE) prevista dalla Parte V del d.lgs. n. 152/2006, come è previsto per i progetti di realizzazione delle piattaforme off-shore e dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, la seconda sarà inclusa nella VIA, mentre in sede di esercizio si applicheranno unicamente le disposizioni della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 (autorizzazione all'emissione).

Con le disposizioni vigenti di cui agli articoli da 267 a 298 del decreto legislativo n. 152/2006, erano state riordinate numerose norme che, in precedenza, disciplinavano gli impianti e le attività fonte di inquinamento atmosferico. Tali disposizioni costituiscono diretta applicazione della normativa comunitaria di settore relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. In base al d.lgs. 152/2006 nel testo vigente, l'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione alle emissioni è identificata dall'art. 268, comma 1, lett. o), nell'amministrazione regionale ovvero nella diversa autorità indicata dalla legge regionale. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale (c.d. AIA), indicati all'allegato I del d.lgs. n. 59/2005 e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, poiché tali impianti non sono sottoposti ad AIA, l'autorità competente viene individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.



A seguito del rilascio dell'autorizzazione alle emissioni, l'autorità competente effettua i dovuti controlli previsti dalle altre disposizioni della Parte V del d.lgs. n. 152/2006 (v. art. 269, commi 6 e 9, art. 271, commi 18, 19 e 20, art. 273, comma 1, articolo 286, articolo 291).

In base alla normativa attualmente vigente (articolo art. 268, comma 1, lett. p), l'autorità competente per il controllo è l'amministrazione regionale ovvero l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione. Per le piattaforme off-shore e per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, la normativa vigente non prevede esplicitamente l'autorità competente per il controllo che, tuttavia, è stata identificata nella prassi applicativa nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

In riferimento all'individuazione dell'amministrazione competente a rilasciare l'autorizzazione, la modifica proposta all'articolo 268, c. 1, lettera o) prende atto che, per effetto dell'articolo 46 del D.L. n. 159/2007, come sostituito dall'art. 27, comma 31 della legge n. 99/2009, è stata introdotta un'autorizzazione unica alla realizzazione ed all'esercizio che involge anche i profili ambientali la cui competenza viene attribuita al Ministero dell'ambiente, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero delle infrastrutture e trasporti di intesa con la Regione interessata.

**In riferimento all'individuazione dell'autorità competente per il controllo**, per i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto off-shore, considerato che il citato articolo 46 del D.L. n. 159/2007 non regola le attività di controllo alle prescrizioni stabilite dalla predetta autorizzazione "unica", né, più in generale, la fase dei controlli relativi alle emissioni in atmosfera, con l'intervento normativo *de quo* si è ritenuto di attribuire al Ministero dell'ambiente il predetto compito di vigilanza. Per lo svolgimento di tale compito, in assenza di una disciplina di riferimento, si è ritenuto di prevedere che il Ministero dell'ambiente potrà avvalersi dell'ISPRA ovvero delle Agenzie ambientali, con oneri a carico del gestore che saranno determinati in base alle tariffe stabilite da un apposito decreto interministeriale da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della disposizione normativa, sulla base del costo effettivo del servizio

Altre novità riguardano l'autorizzazione alle emissioni.

In particolare, lo schema di decreto introduce una serie di modifiche volte a garantire, al contempo, una semplificazione dell'azione amministrativa ed un efficace controllo degli impianti sul territorio.

A tal fine, l'obbligo di indire un'apposita conferenza di servizi per istruire le domande di autorizzazione alle emissioni è stato limitato ai soli stabilimenti nuovi (per i quali esistono evidenti motivi di interlocuzione con le altre autorità competenti a decidere circa l'insediamento della struttura). Per rinnovare le autorizzazioni degli stabilimenti già esistenti appare invece sufficiente

un autonomo procedimento amministrativo da parte dell'autorità competente, con il parere delle altre autorità locali (si veda articolo 269, comma 3 del d.lgs. n. 152 del 2006).

In caso di modifica di alcuni impianti o attività presenti nello stabilimento, l'autorità avrà anche, secondo lo schema di decreto, il potere di rinnovare l'autorizzazione con un'istruttoria estesa a tutto lo stabilimento (articolo 269, comma 8 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Viene soppresso il comma 3 dell'art. 270 del d.lgs. n. 152 del 2006. Al riguardo, si evidenzia che l'articolo 270, comma 3, del d.lgs. 152/06 prevedeva un decreto interministeriale che individuasse criteri generali in materia di captazione e di convogliamento delle emissioni diffuse. Tale decreto non è stato emanato anche a causa dell'estrema diversità fra gli impianti e le attività disciplinati dalla parte quinta. La possibilità di enucleare criteri generali applicabili a tutte (o a gran parte) delle tipologie di impianti e attività disciplinati dalla parte quinta non poteva prescindere da una analisi approfondita delle tecniche disponibili e dello stato di autorizzazione e di esercizio di migliaia di impianti e attività industriali, operazione che non è stata possibile in considerazione delle esigue risorse umane ed economiche a disposizione del Ministero per questo settore. Dal momento che il mancato esercizio di tale potere ha avuto, in alcuni casi, il risultato di limitare la possibilità di azione dell'autorità competente nell'individuare idonee tecniche di captazione e convogliamento, si è ritenuto opportuno eliminare la previsione del decreto. Il Ministero mantiene, tuttavia, la possibilità di dettare criteri di captazione e di convogliamento delle emissioni diffuse attraverso i decreti interministeriali di modifica dell'allegato 1, (in cui sono individuati valori limite e prescrizioni per singole tipologie di impianti e attività) inserendo, tra le altre prescrizioni, anche quelle inerenti detti criteri.

Si introducono poi, nell'articolo 270, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006, alcune precisazioni circa i criteri che disciplinano il potere dell'amministrazione di considerare, in determinate situazioni, più impianti come un unico impianto.

Ciò in quanto il testo vigente ha dato luogo ad una serie di dubbi interpretativi.

Con la norma proposta si precisano, al riguardo, i casi in cui l'amministrazione può imporre di convogliare le emissioni di più impianti ad un unico punto di emissione ed i casi in cui la stessa deve considerare più impianti come unità ai fini della fissazione dei valori di emissione.

Il proposto schema di decreto introduce altresì importanti precisazioni circa i valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti (articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Si prevede, infatti, che i datati valori e le prescrizioni previste dal decreto ministeriale 12 luglio 1990 (inseriti nell'allegato I alla parte quinta) debbano applicarsi solo agli impianti e alle attività degli stabilimenti più risalenti (ossia quelli anteriori al 1988) e soltanto fino al rinnovo dell'autorizzazione.



In tutti gli altri casi, invece, i limiti di emissione e le altre prescrizioni debbono essere stabiliti, in sede di autorizzazione, sulla base delle migliori tecniche disponibili e di quelli stabiliti dai piani regionali di qualità dell'aria. Tali limiti dovranno sempre essere, secondo lo schema di decreto, non meno severi di quelli dell'allegato I.

Anche il legislatore nazionale potrà, in questa ricostruzione, individuare nuovi valori e nuove prescrizioni, basati sulle migliori tecniche disponibili, inserendoli nell'allegato I.

Si consente poi che gli atti autorizzativi possano individuare, per ciascun inquinante, speciali valori limite di emissione ("flussi di massa annuali") da riferire al complesso delle emissioni di tutti gli impianti e le attività di uno stabilimento. Tali speciali valori limite si aggiungono a quelli fissati per ciascun impianto dello stabilimento e sono finalizzati a garantire un controllo sull'impatto complessivo che lo stabilimento può determinare sulla qualità dell'aria della zona in cui è situato (articolo 269, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Le correzioni rispondono alla necessità di superare un indirizzo interpretativo invalso presso molte amministrazioni, per effetto dell'attuale formulazione dell'articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo il quale le autorizzazioni di tutti gli stabilimenti (inclusi quelli nuovi a anteriori al 2006) possono continuare ad imporre i risalenti valori limite del decreto 12 luglio 1990 (attualmente inseriti nell'allegato I alla parte quinta). Tale indirizzo interpretativo pone tuttavia le premesse per la violazione dei doveri imposti agli Stati dalle direttive vigenti in materia di qualità dell'aria (direttiva quadro 2008/50/CE e direttiva 2004/107/CE). Tali direttive impongono infatti agli Stati il rispetto di determinati valori di qualità dell'aria, il cui raggiungimento, nelle zone interessate da stabilimenti, sarà inevitabilmente pregiudicato qualora le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni non prescrivano ai gestori valori limite di emissione e cautele fondati sulle migliori tecniche disponibili e su una valutazione dello stato di qualità dell'aria nella zona circostante.

Alla stessa preminente esigenza si conformano le ulteriori correzioni e integrazioni proposte in relazione all'articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006.

In particolare, si precisano i poteri delle regioni di introdurre, specialmente attraverso i piani di risanamento della qualità dell'aria, appositi valori di emissione e prescrizioni in aggiunta quelli definiti dagli allegati della parte quinta (articolo 271, commi 2, 3 e 4 del d.lgs. n. 152 del 2006).

Si stabilisce, inoltre, che l'istruttoria svolta in sede di autorizzazione per la fissazione dei limiti di emissione e delle prescrizioni debba considerare il complesso di tutte le emissioni degli impianti e delle attività dello stabilimento, le emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualità dell'aria nella zona interessata (articolo 271, comma 5 del d.lgs. n. 152 del 2006).

E' precisato, infine, che l'autorizzazione debba contenere anche prescrizioni dirette a consentire la stima delle sostanze pericolose emesse nei periodi in cui si verificano anomalie o guasti, nonché



appositi limiti di emissione per tali periodi, espressi come flussi di massa annuali (articolo 271, comma 14 del d.lgs. n. 152 del 2006).

In relazione all'articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006, inerente gli impianti e le attività in deroga, le correzioni proposte hanno il fine di razionalizzare e semplificare l'attuale quadro delle deroghe, caratterizzato, nei primi mesi di applicazione della norma, da varie criticità sul piano operativo.

A fini di semplificazione, le ipotesi di deroga attualmente contenute nell'articolo 269, comma 10 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono state riunificate nell'elenco dell'allegato IV, parte I, già contenente una serie di impianti e attività in deroga.

Per evitare, inoltre, le contrastanti interpretazioni emerse in ordine agli effetti della deroga, è stato chiarito che gli esercizi previsti dall'articolo 272, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006 (alla cui disciplina soggiace l'elenco di cui all'allegato IV, parte I), sono esentati dall'autorizzazione alle emissioni e sono soggetti esclusivamente ai valori limiti di emissione e alle prescrizioni che le autorità competenti decidano di imporre con i propri provvedimenti. Restano, come è evidente, soggetti ad autorizzazione gli stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non inclusi nell'elenco in esame. L'elenco di cui all'allegato IV, parte I è stato modificato al fine di introdurre nuove soglie di rilevanza per gli allevamenti.

Nelle modifiche all'articolo 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 152 del 2006, si precisano inoltre, al fine di unificare le discordanti prassi emerse presso le diverse amministrazioni, le modalità da seguire per il rilascio delle speciali autorizzazioni in forma semplificata (autorizzazioni generali riferite ad intere categorie di stabilimenti, inclusi, in particolare, quelli elencati nell'allegato IV, parte II) e le modalità di adesione a tali atti autorizzativi.

Si prevede infine, per ovviare al silenzio dell'attuale norma sul punto, che i parametri volti a descrivere le fattispecie elencate nell'Allegato IV sono stabiliti con riferimento all'insieme degli impianti e delle attività che, in uno stesso stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco.

Con riferimento agli articoli 273-274 (grandi impianti di combustione) e 275 (emissioni di COV) del d.lgs. n. 152 del 2006, si prevedono solo alcune limitate correzioni, tese a superare problemi di coordinamento e di coesione interna dell'attuale norma.

Si procede, per esempio, ad una riformulazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 273 del d.lgs. n. 152 del 2006 al fine di uniformare tali disposizioni (inerenti le circostanze che inducono a considerare più impianti come un unico impianto) al principio generale enunciato dal precedente articolo 270, comma 4 del d.lgs. n. 152 del 2006.

Quanto alle disposizioni inerenti le sanzioni (articolo 279 del d.lgs. n. 152 del 2006), esse sono state oggetto di alcune limitate correzioni formali, dovute alla riformulazione delle precedenti definizioni legali.



In merito alle disposizioni transitorie, lo schema di decreto prevede che non sono soggetti all'ordinario calendario di rinnovo gli stabilimenti la cui autorizzazione sia già stata rinnovata ai sensi dell'articolo 269 del d.lgs. n. 152 del 2006, in occasione di una modifica o di una apposita prescrizione dell'autorità competente.

Le disposizioni correttive e integrative apportate ai commi 3 e 4 dell'articolo 281 del d.lgs. n. 152 del 2006 sono invece dirette ad assicurare una migliore chiarezza espositiva, senza modificare la sostanza delle attuali disposizioni e a riformulare alcuni termini di adeguamento. In particolare, per gli stabilimenti che non ricadevano nel campo di applicazione del d.p.r. n. 203 del 1988 e che ricadono nell'attuale titolo I, il termine per la presentazione della domanda di autorizzazione è stato differito al 31 dicembre 2010 e il termine di adeguamento al 31 dicembre 2011.

La soppressione del comma 10 dell'articolo 281 del d.lgs. n. 152 del 2006 si giustifica, infine, per effetto della compiuta disciplina riservata dal precedente articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006 ai rapporti tra potestà statali e regionali in materia di fissazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni per l'esercizio degli impianti e delle attività.

Più circoscritto è l'intervento che lo schema di decreto propone in materia di impianti termici civili (titolo II della parte quinta).

In particolare, si precisa che la disciplina speciale del titolo II si applica soltanto agli impianti termici civili con potenza termica nominale inferiore a 3 MW. Sono invece sottoposti alla disciplina ordinaria del titolo I gli impianti termici civili aventi potenza termica nominale uguale o superiore (articolo 282 del d.lgs. n. 152 del 2006). Ciò in quanto gli impianti termici civili dotati di una maggiore potenza termica non si differenziano, sul piano delle emissioni in atmosfera, dai normali impianti industriali e devono pertanto soggiacere alle stesse regole.

Al fine di garantire un più elevato livello di tutela contro l'inquinamento prodotto dai sistemi di riscaldamento e di conformare le caratteristiche degli impianti termici civili alle esigenze ambientali di ciascun territorio, si attribuisce inoltre ai piani regionali di qualità dell'aria il potere di imporre nuovi requisiti tecnico-costruttivi (articolo 285 del d.lgs. n. 152 del 2006) e di imporre valori limite di emissione più severi di quelli statali (articolo 286, comma 1 del d.lgs. n. 152 del 2006).

L'articolo 287 del d.lgs. n. 152 del 2006 è stato infine modificato al fine di recepire le statuizioni della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 24 luglio 2009, che ha rilevato alcuni profili di incostituzionalità nella vigente formulazione, per violazione della competenza regionale in tema di formazione.

In relazione al titolo III alla parte quinta, relativo ai combustibili, si inseriscono le necessarie precisazioni conseguenti alle modifiche dei titoli I e II.



Sono state altresì inserite, nell' articolato e nell' allegato X, alcune disposizioni finalizzate a precisare il rapporto che intercorre, in materia di combustibili, tra la parte quarta e la parte quinta del decreto.

I commi finali dell' articolo 3 del presente decreto sono infine dedicati a dettare una serie di norme di coordinamento, finalizzate a disciplinare la transizione tra il testo precedente e quello che risulterà dalla modifica proposta.

Il **comma 24** reca le opportune disposizioni transitorie, modificando l'articolo 298 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In particolare, oltre ad alcuni interventi di coordinamento testuale, viene introdotto nel corpo del suddetto articolo il comma 2-ter. La nuova disposizione demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico l'istituzione, senza nessun onere a carico dello Stato, di una commissione per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento dell'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, presentate dalle amministrazioni dello Stato e dalle regioni. Si specifica inoltre la composizione della suddetta commissione, costituita da due rappresentanti di ciascuno di tali Ministeri e da un rappresentante del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri

I **commi 25, 26 e 27** apportano le necessarie modifiche agli allegati alla parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006.

Inoltre, il **comma 28** detta le disposizioni necessarie ad orientare la qualificazione degli stabilimenti come anteriori al 1988, anteriori al 2006 o "nuovi" e il **comma 29** reca la disciplina transitoria in materia di impianti termici civili che, a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto, vengono a ricadere nel titolo II.

Infine, il **comma 30** demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina dei requisiti costruttivi e di installazione degli impianti di distribuzione di benzina e stabilisce, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, la soppressione del paragrafo 3 dell'allegato VII alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

#### **D. Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni.**

##### **Art. 4**

In applicazione di quanto disposto all'art. 2 del presente decreto viene disposta l'abrogazione del d.lgs. n. 59/2005 in materia di autorizzazione ambientale integrata, nonché del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 19 aprile 2006, salvi gli effetti delle domande



presentate a norma dell'art. 2 e nei termini di cui all'allegato I del medesimo decreto. Inoltre, sono introdotte alcune modifiche rese necessarie per aggiornare nel corpo del decreto legislativo n. 152/2006 le denominazioni delle amministrazioni contemplate nel provvedimento. Infine, con riferimento agli obblighi di pubblicità legale previsti dal presente decreto, le amministrazioni interessate si conformano agli obblighi previsti dall'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.





**RELAZIONE TECNICA**  
**(art. 17, legge 31 dicembre 2009, n. 196)**

Il presente schema di decreto legislativo, predisposto sulla base della delega contenuta nell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, apporta disposizioni correttive e integrative alle parti seconda e quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in aderenza a quanto previsto dall'articolo 3 della parte prima di tale decreto, non produce alcun onere a carico del bilancio dello Stato o della finanza pubblica.

Tale risultato é assicurato, in primo luogo, dal mantenimento del vigente assetto delle competenze amministrative e organizzative previste dal decreto. Non é stata infatti modificata l'attuale ripartizione delle competenze (autorizzazioni, controlli, ecc.) attribuite alle pubbliche amministrazioni, alle quali non sono stati peraltro imputati nuove funzioni specifiche.

Inoltre, le nuove disposizioni introducono una complessiva razionalizzazione del vigente quadro normativo, riducendo, in tal modo, le incertezze gravanti sull'azione amministrativa e i possibili contenziosi. Ciò con evidenti ricadute positive in termini di efficienza ed economicità.

Ciò premesso, si prendono di seguito in considerazione le norme in merito alle quali può rivelarsi utile un chiarimento in ordine ai profili di ordine finanziario, posto che le rimanenti norme non recano contenuto innovativo in ordine ai medesimi profili.

Per quanto riguarda le modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rileva in particolare quanto di seguito.

All'art. 2, comma 8, l'art. 10 del d.lgs. n. 152/2006 viene modificato attraverso l'introduzione di disposizioni di coordinamento delle procedure che, nella prassi, tendevano a sovrapporsi creando duplicazioni istruttorie e ritardi procedurali. Per le opere di competenza statale è prevista per legge l'accorpamento delle due procedure, con assorbimento della procedura di AIA da parte della procedura VIA, con conseguenti risparmi di spesa.

All'art. 2, comma 9, l'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006 viene sostituito al mero scopo di chiarire che la valutazione ambientale strategica si colloca durante la fase di adozione del piano, ovvero, ove questa manchi, nel momento dell'elaborazione dello stesso, né può mai collocarsi in un momento successivo alla sua prima stesura.

All'art. 2, comma 13; l'art. 15, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006 viene sostituito al fine di superare la procedura di infrazione comunitaria sulla VAS (C/2009/2235), chiarendo che, qualora esista un contrasto tra piano o programma e parere motivato VAS, il primo va modificato per renderlo compatibile col parere. La disposizione chiarisce la portata vincolante del parere di VAS e non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione. Inoltre, all'art. 15, viene aggiunto il comma 3 al fine di chiarire che l'assistenza ed il supporto all'autorità procedente vengono svolte dall'autorità competente in materia di VAS, essendo contemplate nell'ambito della fase di monitoraggio già prevista dalla normativa vigente.



All'art. 2, comma 16, l'art. 18 del d.lgs. n. 152/2006 viene modificato prevedendo che, nell'ambito dell'attività di monitoraggio, l'autorità competente può facoltativamente avvalersi delle Agenzie ambientali e dell'ISPRA, laddove le disposizioni vigenti prevedono un avvalimento obbligatorio con relativo onere di individuazione delle risorse necessarie a carico dell'amministrazione procedente. La disposizione introdotta consente dunque di realizzare, ove l'autorità competente ritenga di poter svolgere le attività di monitoraggio con le proprie risorse, risparmi di spesa.

All'art. 2, comma 24, l'art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 resta inalterato nella sostanza ma si prevede che, per l'effettuazione del monitoraggio l'autorità competente potrà facoltativamente avvalersi oltreché delle Agenzie ambientali, come previsto dalle disposizioni vigenti, anche dell'ISPRA.

All'art. 2, comma 25, l'art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006 propone la soppressione della Commissione di esperti prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 59/2005. Al riguardo, si evidenzia che le linee guida ivi previste sono state già adottate con il D.M. 31 gennaio 2005, con quattro D.M. 29 gennaio 2007 e con cinque D.M. 1° ottobre 2008.

All'art. 2, comma 25, sono introdotti nel corpo del d.lgs. n. 152/2006 alcuni articoli che riproducono il testo vigente del d.lgs. n. 59/2005, con lievi modifiche. In particolare, ai fini della presente relazione, si precisa che l'art. 29-sexies, comma 6, l'art. 29-decies, commi 2, 3 e 4, l'art. 29-undecies, comma 3, comma 4 e l'art. 29-terdecies, commi 1, 3 e 4 ripropongono testualmente disposizioni già ricomprese nei vigenti art. 7 e 11 del d.lgs. n. 59/2005. In particolare, è stata prevista l'abrogazione della disposizione dell'art. 13 del d.lgs. n. 59/2005 che prevedeva l'istituzione di un Osservatorio con funzioni di raccolta dei dati ambientali, da svolgersi nelle more della sua istituzione da parte dell'ISPRA. Conseguentemente, si è prevista l'attribuzione delle predette funzioni all'ISPRA, nell'ambito dei compiti istituzionali allo stesso demandati.

All'art. 2, comma 27, l'articolo 32 del d.lgs. n. 152/2006 è stato revisionato alla luce della procedura di infrazione comunitaria C/2009/7330, al fine di garantire una corretta partecipazione degli Stati confinanti in caso di piani, programmi o progetti che possono avere impatti rilevanti sull'ambiente di un altro Stato, evitando in tal modo una possibile condanna dell'Italia avanti alla Corte di Giustizia.

All'art. 2, comma 27, la modifica all'art. 32, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 prevede oneri unicamente a carico dei soggetti proponenti il progetto ovvero dei gestori degli impianti.

All'art. 2, comma 29, la sostituzione all'art. 34, comma 8 del d.lgs. n. 152/2006 costituisce una modifica intesa per chiarire la norma, che rimane sostanzialmente identica al tenore della corrispondente comma previgente.

Per quanto riguarda le modifiche alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si rileva in particolare quanto di seguito.

All'art. 3, comma 1, sostituisce il comma 4 del vigente articolo 267, comma 4, lettere c) e d) del d.lgs. n. 152/2006, semplicemente accorpando le due lettere.

All'art. 3, comma 2, l'introduzione di una precisa distinzione tra impianti e stabilimenti, prevista dalla riformulazione dell'art. 268 del d.lgs. n. 152/2006, consente all'autorità di gestire efficacemente l'istruttoria autorizzativa, evitando incertezze circa le strutture da autorizzare, i valori limite da applicare, le emissioni da convogliare.



Le nuove disposizioni introducono, inoltre, alcune semplificazioni amministrative, volte ad assicurare la riduzione degli oneri gravanti sull'amministrazione.

All'art. 3, comma 3, la limitazione dell'obbligo di indire una apposita conferenza di servizi ai soli casi di primo rilascio dell'autorizzazione e la previsione di un procedimento autonomo nei casi di rinnovo, produrrà un notevole sgravio degli oneri che ricadono sull'autorità competente all'autorizzazione (art. 269, comma 3 del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dallo schema in esame). Ciò consente, correlativamente, di ritenere priva di effetti finanziari la scelta di ridurre il termine di validità dell'autorizzazione da quindici e dieci anni.

All'art. 3, commi 3, 6, 13 prevedono alcune modifiche agli articoli 269, 272 e 281 del d.lgs. n. 152/2006, onde chiarire che gli impianti ivi previsti non sono soggetti ad autorizzazione. Le disposizioni non comportano maggiori oneri a carico dell'amministrazione, né minori entrate in quanto non sono previsti oneri a carico dei gestori per lo svolgimento delle attività istruttorie dell'amministrazione, a differenza di quanto previsto in materia di VIA e AIA. Vi è peraltro da segnalare che alcune Regioni hanno introdotto l'obbligo dei soggetti autorizzati di finanziare, sulla base di apposite tariffe, le istruttorie svolte dall'autorità per il rilascio dell'autorizzazione e per i successivi controlli. Anche in tale ipotesi, l'esclusione dall'obbligo di autorizzazione non comporta nuovi o maggiori oneri, dato che non sono svolte dalle amministrazioni le corrispettive attività istruttorie finanziate a tariffa.

All'art. 3, comma 24, si prevede inoltre l'introduzione all'art. 298 del d.lgs. n. 152/2006 di un nuovo comma 2-ter, istituendo una commissione interministeriale che opererà senza alcun onere a carico dello Stato

Infine, all'art. 3, commi 27, 28 e 29 sono previste alcune disposizioni transitorie e finali. In particolare, la scelta di assoggettare alle procedure di cui al titolo II (articolo 282 del d.lgs. n. 152/2006) una serie di impianti termici civili oggi ricadenti nel campo di applicazione del titolo I, è suscettibile di determinare una riduzione degli oneri gravanti sulle amministrazioni. La modifica introdotta, infatti, semplifica l'attività dell'amministrazione che, in luogo di dover provvedere al rilascio di un provvedimento autorizzativo, si limiterà a ricevere una denuncia dal privato ed a svolgere i necessari controlli. In tali casi, è esclusa l'eventualità di ricadute finanziarie negative per effetto della modifica della disciplina delle autorizzazioni e dei controlli.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito

POSITIVO      [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Coutts*  
21 MAG. 2010



**ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

*Amministrazioni proponenti:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

*Titolo:* Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Referente: Cons. Massimiliano Atelli - Capo Ufficio Legislativo  
tel. 06/57225644-5-7; e-mail: atelli.massimiliano@minambiente.it

**PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento concerne l'emanazione di un decreto legislativo di riforma delle Parti Prima, Seconda e Quinta del d.lgs. n. 152/2006, recante "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)", in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede la possibilità per il Governo di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti.

L'intervento si rende necessario al fine di semplificare l'espletamento delle procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia ambientale e di coniugare l'interesse pubblico alla tutela dell'ambiente, in primis, con l'interesse allo sviluppo economico del Paese, nonché con gli altri interessi pubblici sottesi alla realizzazione ed all'esercizio di infrastrutture ed impianti, nonché alla pianificazione del territorio ed alla programmazione degli interventi.

L'obiettivo di semplificazione si pone in linea con il programma di Governo nella parte dedicata al "Rilancio dello sviluppo del Paese" ed alla "riforma dell'amministrazione pubblica". Infatti, com'è noto la semplificazione amministrativa è strettamente collegata alla competitività del Paese in quanto finalizzata a superare le inefficienze ed i ritardi dei procedimenti e delle decisioni pubbliche che costituiscono ostacoli allo sviluppo dell'economia e delle imprese.

A tal fine, lo schema di decreto, elaborato in aderenza ai criteri previsti dalla legge delega, introduce una serie di semplificazioni e precisazioni circa le definizioni legali utilizzate nel testo, le procedure autorizzative, i criteri di determinazione dei valori limite di emissione, il riparto dei poteri delle regioni e degli enti locali, le ipotesi di deroga al regime ordinario ed altri aspetti settoriali.

Tuttavia, l'attività umana e lo sviluppo sociale ed economico del Paese spesso comportano importanti trasformazioni del territorio e, quindi, devono poter evolvere nel rispetto dell'equilibrio ecologico ed ambientale che caratterizza il territorio stesso. Pertanto, l'intervento normativo si propone di coniugare tale esigenze prevedendo che, in attuazione della normativa comunitaria



oltreché della Costituzione, l'interesse alla tutela dell'ambiente venga considerato sin dalla fase di pianificazione e programmazione degli interventi sul territorio e, successivamente, in sede di concreta realizzazione degli interventi attraverso procedure che, semplificate dal punto di vista procedurale, siano efficaci dal punto di vista tecnico-scientifico nel rispetto dei principi comunitari di precauzione e di prevenzione.

## 2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,; la legge 15 dicembre 2004, n. 308; la legge 18 giugno 2009, n. 69, Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97; direttive comunitarie nn. 85/337/CE (VIA), 2001/42/CE (VAS), 2008/1/CE (AIA), della direttiva 2001/ 81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di emissioni di inquinanti in atmosfera, della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Con particolare riferimento alla Parte Quinta In particolare, il provvedimento completa e corregge il complesso intervento volto riformulare in un corpo giuridico unitario le disposizioni vigenti in materia di emissioni atmosferiche prima del 2006, al fine di assicurarne il coordinamento e l'efficace applicazione. Il decreto n. 152/2006 interveniva infatti su un quadro normativo particolarmente ampio e complesso, caratterizzato dalla presenza di numerosi provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare, non sufficientemente coordinati. Tali provvedimenti sono stati abrogati, pur beneficiando di ulteriore vigenza in una serie di fattispecie relative ad impianti e attività preesistenti, i quali possono usufruire di un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove norme. In particolare, la disciplina delle emissioni atmosferiche degli impianti di tipo industriale era contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e nei decreti attuativi, i quali regolamentavano specifiche materie o specifiche categorie di impianti.

Al riguardo, assumevano innanzitutto rilievo, come di atti di indirizzo e coordinamento del decreto n. 203/88, il d.p.c.m. 21 luglio 1989, in cui si stabilivano le modalità di applicazione di tale norma primaria, e il d.p.r. 25 luglio 1991, in cui si elencavano una serie di impianti e di attività in deroga al regime ordinario. I valori limite di emissione e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti realizzati prima del 1988 erano invece fissati dal decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990, il quale disciplinava anche i metodi di analisi e di valutazione delle emissioni. Per l'accertamento della conformità dei valori misurati ai valori limite trovava infine applicazione il decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995. A specifiche categorie di impianti, aventi emissioni in atmosfera, erano dedicati i decreti del Ministro dell'ambiente 10 marzo 1987, n. 105, e 9 maggio 1989 (inerente i grandi impianti di combustione) ed il recente decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44 (inerente le emissioni di composti organici volatili prodotte da talune categorie di impianti). Fuori dal campo di applicazione del decreto n. 203/88, limitato alle emissioni degli impianti fissi di tipo industriale, altre normative hanno disciplinato le emissioni derivanti da attività di trasporto, caricamento e deposito della benzina nei terminali (legge 4 novembre 1997, n. 413, e decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2001, n. 107) e le modalità di recupero dei vapori di benzina presso gli impianti di distribuzione (legge 4 novembre 1997, n. 413, e decreti del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996 e 20 gennaio 1999, n. 76). La disciplina delle emissioni atmosferiche derivanti da impianti termici civili era contenuta nella risalente legge 13 luglio 1966, n. 615, e nel relativo regolamento di



attuazione (d.p.r. 22 dicembre 1970, n. 1391). Alla definizione delle caratteristiche dei combustibili da utilizzare negli impianti industriali e civili ed in alcuni usi marittimi provvedevano infine il d.p.c.m. 7 settembre 2001, n. 395, ed il d.p.c.m. 8 marzo 2002, emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il provvedimento che incide sulla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sulle relative disposizioni attuative quali il DPCM del 27/12/1988, il DM del 24/04/2008, il DPR n. 357/97, nonché dispone l'abrogazione del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59. Come già rilevato l'intervento ha anche lo scopo di includere nello stesso quadro normativo la disciplina in tema di autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005, le cui disposizioni sono integralmente trasfuse nel decreto correttivo così da determinare la materiale abrogazione di quel testo e la piena e continua operatività delle disposizioni trasposte nel nuovo provvedimento normativo.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali. Al riguardo, infatti, occorre sottolineare che, come rilevato dalla Corte Costituzionale, spetta allo Stato disciplinare l'ambiente come entità organica, dettare cioè le norme di tutela che hanno ad oggetto "il tutto e le singole componenti considerate come parti del tutto". Inoltre, le prerogative legislative regionali non possono derogare alla disciplina statale dettata in materia ambientale e, pertanto, non si ravvisano incompatibilità con il dettato costituzionale (v. Corte Cost. Sentenza n. 104/2008).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali. Le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia degli enti territoriali, restando inalterate le competenze in materia di VIA, VAS ed AIA. In particolare, le competenze restano sempre ancorate alle tipologia delle opere od impianti da valutare ovvero alla scala nazionale ovvero locale del strumento di pianificazione come previsto dalla normativa previgente.

Per quanto riguarda la Parte Quinta, le modifiche proposte assicurano una articolata delega di poteri regolamentari alle amministrazioni regionali. Si prevede, ad esempio, che la normativa regionale possa fissare, con ampi margini di intervento, i valori limite di emissione e le condizioni di esercizio a cui sottoporre tutti gli stabilimenti aventi emissioni in atmosfera.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Le norme contenute nel provvedimento rispettano le esigenze di autonomia degli enti territoriali, prevedendo comunque la competenza statale per alcune tipologie di opere tassativamente elencate per le quali, in considerazione della rilevanza degli impatti ambientali che



possono produrre, le competenze in materia ambientale risultano allocate a livello statale nel rispetto delle competenze legislative previste dall'art. 117 Cost. e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza (v. da ultimo Corte Costituzionale, sentenze nn. 225 e 234 del 2009 ). Infine, tale scelta risulta pienamente in linea con il principio di cui all'art. 1, comma 9, lett. f) della legge n. 308/2004 che ha delegato il Governo ad adottare misure di coordinamento e di semplificazione del procedimento al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di attività amministrative.

Con particolare riferimento alla Parte Quinta, Relativamente ai poteri amministrativi, sono state confermate tutte le funzioni già in passato conferite alle regioni o alle autorità da queste delegate in tema di inquinamento atmosferico (rilascio delle autorizzazioni, effettuazione dei controlli, ecc.). Ciò in conformità all'articolo 118, comma 2, della Costituzione, il quale consente allo Stato il conferimento delle funzioni afferenti a materie di propria competenza.

I poteri sostitutivi mantenuti all'amministrazione centrale nei confronti delle regioni e degli enti che omettano di esercitare le funzioni amministrative conferite dalla norma statale sono stati presidiati da apposite disposizioni procedurali dirette a garantirne il coordinamento con le prerogative e le iniziative dei soggetti sostituiti. Merita infine di essere evidenziato, anche in assenza di specifiche previsioni in merito, che le regioni a statuto speciale provvederanno alla attuazione del nuovo decreto in conformità alle prerogative, costituzionalmente garantite, previste dalle rispettive norme statutarie. E' stato confermato, infine, il conferimento delle funzioni già trasferite alle regioni e agli enti locali in tema di inquinamento atmosferico dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle altre norme di settore previgenti.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione e, in attuazione dei principi della legge delega n. 69/2009, costituisce una chiara attuazione di semplificazione normativa. In particolare, degna di nota è la trasposizione dell'intero corpus normativa in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al d.lgs. n. 59/2005, nel decreto correttivo.

In particolare, per la Parte Quinta Il complesso ed eterogeneo quadro normativo che caratterizzava il settore dell'inquinamento atmosferico impone, anche in sede di modifica del decreto n. 152/2006, la razionalizzazione di numerose norme precedentemente contenute in atti di rango primario e secondario. A tal fine, sono state inserite nell'articolato soltanto le disposizioni di carattere sostanziale, recanti i principi ordinatori della materia, gli estremi degli adempimenti da porre in essere, i termini di adeguamento e le sanzioni. Le disposizioni di natura non sostanziale (concernenti, per esempio, l'elencazione dei valori limite di emissione o alcune procedure tecniche di analisi e di valutazione) sono state invece inserite negli allegati, i quali, pur essendo parte integrante dello schema di decreto, possono essere modificati con atti di rango secondario.

Per la modifica e l'integrazione degli allegati é stata infatti prevista l'emanazione di appositi regolamenti ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 400/1988 ovvero, in caso di recepimento di disposizioni comunitarie di contenuto esclusivamente tecnico, l'emanazione di decreti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 11/2005. Tale impostazione, già nota alla legislazione ambientale (articolo 3 del decreto legislativo n. 152/1999, articolo 10 del decreto legislativo n. 66/2005), consentirà di ricorrere a specifiche forme di regolamento delegato per agevolare la modifica



dell'atto legislativo nelle parti che, contenendo norme tecniche di dettaglio, richiedono un più frequente aggiornamento.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato risulta all'esame del senato un progetto di legge di riforma della legislazione portuale di cui alla legge n. 84/1994 che disciplina le procedure autorizzative in materia ambientale. Inoltre, per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico risulta all'esame del Parlamento lo schema di decreto legislativo recante norme di attuazione delle direttive comunitarie in materia di qualità dell'aria nn. 2001/ 81/CE del 23 ottobre 2001 e 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.*

Come evidenziato nei punti precedenti la giurisprudenza costituzionale è più volte intervenuta a ribadire che la tutela dell'ambiente costituisce un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto la cui disciplina costituisce materia di competenza legislativa statale. Sono numerosi, e spesso contrastanti, gli orientamenti interpretativi maturati in sede giurisprudenziale circa le norme che disciplinavano, prima del 2006, gli impianti e le attività produttivi di emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, non appare possibile individuare un indirizzo giurisprudenziale unitario, con evidenti riflessi negativi sulla certezza del diritto, in merito ad importanti questioni, come la definizione di impianto industriale, la distinzione tra impianti industriali ed impianti termici civili, la disciplina delle emissioni degli impianti agricoli, il riparto delle competenze statali e regionali in tema di determinazione dei valori limite di emissione, l'intervento dei comuni nel procedimento autorizzativo, ecc. In questo quadro, le modifiche proposte rappresentano anche l'esito di un'opera di selezione e recepimento delle interpretazioni maggiormente condivisibili ed aderenti alle finalità della norma, emerse in sede di applicazione della legislazione previgente.

## **PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento viene emanato nel rispetto dei principi delle leggi delega nn. 308/2004 e 69/2009 tra cui, in particolare, il pieno recepimento delle direttive 85/337/CEE del 27 giugno 1985 del Consiglio, della direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997 del Consiglio, in materia di VIA e della direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di VAS, della direttiva 2001/ 81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di emissioni di inquinanti in atmosfera, della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*





Al riguardo, occorre segnalare che l'intervento è teso a superare anche le procedure di infrazione avviate dalla Commissione CE nn. 2009/2235 e 2009/7330 rispettivamente per violazione delle direttive comunitarie in materia di VAS e di VIA, nonché delle procedure di infrazione nn. 2008/2194 e 2008/2071 rispettivamente in materia di inquinamento atmosferico e autorizzazione integrata ambientale.

3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non vi sono attualmente giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto. Tuttavia la giurisprudenza comunitaria è più volte intervenuta per condannare lo Stato italiano per un non corretto recepimento della direttiva 85/337/Ce in materia di VIA, in riferimento all'individuazione delle opere da assoggettare alla procedura. In particolare, mentre la direttiva prevede margini di discrezionalità per gli Stati membri sulla definizione delle procedure idonee ad includere l'interesse ambientale nelle decisioni pubbliche non lascia spazi di intervento in merito alle categorie progettuali da valutare.

5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

### **PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

L'intervento prevede l'integrazione delle definizioni esistenti al fine di chiarire l'applicazione complessiva delle disposizioni della Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, sono introdotte nuove definizioni che sostanzialmente recepiscono nozioni che da molti anni sono entrate nella prassi comune delle verifiche ambientali. Si è provveduto, in particolare, ad introdurre una definizione di stabilimento (il complesso unitario e stabile in cui sono presenti uno o più impianti o sono esercitate una o più attività), nettamente distinta da quella di impianto (il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e che svolge in modo autonomo una specifica attività). Ciò al fine di chiarire che, nel titolo I, alcune norme (come quelle relative all'autorizzazione alle emissioni) hanno ad oggetto lo stabilimento ed altre norme (come quelle relative ai valori limite di emissione) hanno ad oggetto gli impianti e le attività. Gli stabilimenti sono stati classificati come anteriori al 1988, anteriori al 2006 o nuovi, sulla base della data di realizzazione e di altri criteri complementari. Sono state inoltre apportate alcune precisazioni nella individuazione delle autorità incaricate di provvedere alla attuazione del decreto (autorizzazioni, controlli, comunicazioni, ecc.). Hanno trovato infine conferma, nello schema di decreto, le



fondamentali definizioni legali di "emissione convogliata", "emissione tecnicamente convogliabile", "emissione diffusa" e "impianto termico civile", innovativamente introdotte dal decreto n. 152/2006, e quella di "migliori tecniche disponibili" (tratta dal decreto legislativo n. 59/2005 sull'autorizzazione integrata ambientale).

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione. In particolare, lo schema di decreto conferma i riferimenti effettuati alle normative inerenti gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) il procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241), il permesso di costruire (d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380), le industrie insalubri (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265), la tutela dell'aria (decreti legislativi 4 agosto 1999, n. 351, e 21 maggio 2004, n. 183), la classificazione delle sostanze pericolose (decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52), i requisiti antincendio degli impianti di distribuzione della benzina (decreto ministeriale 31 luglio 1934), la produzione di atti di rango secondario (legge 17 agosto 1988, n. 400 e legge 4 febbraio 2005, n. 11), la Conferenza unificata (decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281), l'accesso all'informazione in campo ambientale (decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195), la gestione degli impianti termici civili (d.p.r. 26 agosto 1993, n. 412) ed i relativi patentini di conduzione (regio decreto 12 maggio 1927, n. 824 e decreto ministeriale 12 agosto 1968), le qualità ecologiche dei combustibili per autotrazione (decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66), le zone di tutela ecologica del mare (legge 8 febbraio 2006, n. 61) ed il Codice della navigazione. Sono stati inoltre effettuati riferimenti ai provvedimenti di cui si determina l'abrogazione, prevedendone l'ulteriore vigenza per specifiche fattispecie nelle quali è concesso un periodo di tempo prima dell'adeguamento alle nuove disposizioni. I riferimenti a norme contenute in altre parti dello stesso decreto n. 152/06 sono stati, come logico, effettuati in modo generico (ad esempio "la normativa vigente in materia di rifiuti"), evitando il rinvio ad una disciplina presumibilmente destinata ad essere riformulata in tempi brevi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006. Lo schema di decreto conferma l'abrogazione e la riformulazione, in un unico testo, di tutte le norme previgenti in materia di inquinamento atmosferico. Si ricorre alla tecnica della novella legislativa (con modifica o integrazione di disposizioni contenute in altri provvedimenti) in una sola circostanza. Si prevede infatti l'inserimento di un nuovo periodo nell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 59/2005, al solo fine di precisare che l'autorizzazione integrata ambientale, ove prevista, sostituisce l'autorizzazione alle emissioni.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento dispone l'abrogazione espressa del d.lgs. n. 59/2005 e del DM del 19 aprile 2006 in materia di autorizzazione ambientale integrata. Inoltre, lo schema di decreto



legislativo non produce effetti abrogativi impliciti. Gli articoli relativi all'abrogazione delle precedenti normative individuano con precisione tutte le disposizioni, di rango primario o secondario, di cui si prevede la soppressione.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Il provvedimento costituisce attuazione della delega di cui all'art. 12 della legge n. 69/2009.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'art. 7, comma 5-bis prevede l'adozione di un regolamento interministeriale per stabilire le modalità di espletamento delle attività istruttorie da parte del Ministero dell'ambiente e dal Ministero per i Beni e le attività culturali nei casi previsti dal decreto medesimo. Agli artt. 33 e 34 è prevista l'adozione di regolamenti di attuazione in merito alle tariffe per l'espletamento delle procedure ambientali, nonché in merito alle norme tecniche per la predisposizione della documentazione progettuale da presentare da parte dei proponenti. L'adozione dei regolamenti è fissata rispettivamente in sessanta giorni e un anno dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



**Amministrazioni proponenti:** Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

**Titolo:** Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

**Referente:** Cons. Massimiliano Atelli - Capo Ufficio Legislativo  
tel. 06/57225644-5-7; e-mail: atelli.massimiliano@minambiente.it

**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

**SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI**

*a) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

Il decreto legislativo in esame costituisce esercizio della delega legislativa contenuta nell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede la possibilità di adottare, entro il 30 giugno 2010, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla stessa legge. L'intervento ha ad oggetto le procedure ambientali disciplinate dalle Parti II e V del d.lgs. n. 152/2006 e ha lo scopo di coniugare con maggiore efficacia ed efficienza la tutela dell'ambiente e le esigenze di semplificazione dei procedimenti.

Il quadro normativo entro il quale si inserisce il provvedimento è, inoltre, costituito dalle seguenti disposizioni: decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 52, decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59; legge 15 dicembre 2004, n. 308; la legge 18 giugno 2009, n. 69, Decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97; direttive comunitarie nn. 85/337/CE (VIA), 2001/42/CE (VAS), 2008/1/CE (AIA), della direttiva 2001/81/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di emissioni di inquinanti in atmosfera, della direttiva 2001/80/CE del 23 ottobre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, decreto ministeriale n. 203/88, il d.p.c.m. 21 luglio 1989, decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44, legge 4 novembre 1997, n. 413, e decreto del Ministro dell'ambiente 21 gennaio 2001, n. 107.

*b) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

La disciplina vigente ha creato rilevanti problemi di interpretazione, con particolare riferimento ai rapporti di coordinamento tra le procedure di VIA-VAS ed AIA ed ai procedimenti autorizzativi in materia di emissioni in atmosfera. Con l'intervento in esame si intende chiarire e semplificare l'iter procedurale. Inoltre, si intendono superare le censure comunitarie che hanno causato ritardi nelle attività valutative e decisionali dell'amministrazione con tutte le conseguenze economiche correlate. Le motivazioni dell'intervento possono essere riassunte nell'esigenza di superare le criticità interpretative che sono emerse nel primo periodo di applicazione del decreto 3 aprile 2006, n. 152, al fine di assicurare un quadro normativo certo e funzionale nei settori di riferimento. In particolare, l'intervento è teso a superare anche le procedure di infrazione avviate dalla Commissione CE nn. 2009/2235 e 2009/2086 rispettivamente per violazione delle direttive



comunitarie in materia di VAS e di VIA, nonché delle procedure di infrazione nn. 2008/2194 e 2008/2071 rispettivamente in materia di inquinamento atmosferico e autorizzazione integrata ambientale. Non si dispone di dati statistici in merito all'attuazione della normativa vigente.

c) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di semplificare le procedure autorizzative di progetti infrastrutturali e l'esercizio di impianti, utilizzando gli strumenti previsti dalla legge per accorpare momenti valutativi con oggetti analoghi o affini, facendo convogliare le valutazioni verso il centro decisionale, garantendo comunque le istanze partecipative del pubblico interessato e la trasparenza del procedimento. Di particolare importanza l'utilizzo dei mezzi informatici per rendere pubbliche tutte le fasi del procedimento ed instaurare un continuo dialogo con le parti pubbliche e private interessate. Sul piano organizzativo, l'intervento si propone una razionalizzazione delle istruttorie che le amministrazioni sono tenute ad operare ed una semplificazione delle vigenti procedure. Si prevedono, per esempio, la semplificazione delle procedure di rinnovo delle autorizzazioni ed una maggiore integrazione tra gli strumenti di pianificazione della qualità dell'aria e le determinazioni che le amministrazioni assumeranno in sede di autorizzazione o di regolamentazione degli impianti e delle attività. Tali novità permettono, come è evidente, una riduzione dei tempi e delle criticità che emergono nelle istruttorie tecniche e nei processi decisionali delle pubbliche autorità, con conseguenti ricadute positive in termini di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa. Allo stesso modo, sul piano sociale, il più avanzato ruolo assicurato agli strumenti di pianificazione promuove l'inserimento della disciplina della parte quinta del decreto 3 aprile 2006, n. 152, in un quadro generale coerente con le dinamiche economiche e sociali di ciascun territorio e con le altre politiche di settore (trasporti, agricoltura, ecc.).

d) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

All'interno di un generale obiettivo di semplificazione delle procedure, gli obiettivi di breve e medio periodo sono principalmente incentrati sul coordinamento e sulla semplificazione delle procedure autorizzatorie in materia ambientale. In particolare, viene prevista l'accorpamento tra le procedure di VIA e di AIA, nonché un maggior coordinamento tra l'AIA e l'autorizzazione per le emissioni in atmosfera. Nel lungo periodo, l'obiettivo è quello di garantire la certezza del diritto con particolare riferimento alla certezza della tempistica necessaria per ottenere un provvedimento ampliativo della sfera giuridica degli istanti. Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dalle amministrazioni competenti, anche in base ad un riscontro sulla tempistica dei procedimenti.

e) *Destinatari*

I destinatari del provvedimento sono, oltre allo stesso Ministero dell'ambiente, gli enti territoriali



competenti in materia ambientale e competenti a rilasciare i titoli necessari per la realizzazione e l'esercizio di specifiche opere, impianti e infrastrutture, nonché tutti gli enti competenti a predisporre e ad approvare strumenti di programmazione e pianificazione del territorio, quali, ad esempio, Regioni, Province, Comuni, come anche Enti Parco, Autorità di bacino distrettuali. Inoltre, l'intervento ha come destinatari diretti anche i soggetti privati o pubblici che intendono realizzare o continuare ad esercire le predette tipologie di opere, impianti e infrastrutture.

## **SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE**

Lo schema di regolamento è frutto di una procedura di consultazione tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Commissione di esperti nominata *ad hoc* dal Ministro dell'ambiente, nonché dagli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dalle Direzioni Generali interessate. Inoltre, l'elaborazione del testo è stata il frutto del confronto con le Amministrazioni statali interessate. Nello specifico sono state accolte molteplici osservazioni da parte dei seguenti Ministeri: Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione, per le politiche europee, per i beni e le attività culturali, per i rapporti con le Regioni, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, del lavoro della salute e delle politiche sociali, per la semplificazione normativa, delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali.

Come previsto dall'art. 12 della legge n. 69/2009, dopo l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri, dovranno essere acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ultimo, il provvedimento sarà trasmesso dal Governo alle Camere, accompagnati dall'analisi tecnico-normativa e dal presente documento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.

## **SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO**

Qualora il provvedimento non venisse approvato si verificherebbero gravi danni al Paese, in particolare al sistema produttivo, già sottoposto alle pressioni della crisi internazionale, in quanto la mancata armonizzazione delle procedure, ed il crescente contenzioso in materia, costituiscono voci di costo non più sopportabili dalle imprese, nonché dalla stessa amministrazione pubblica impegnata in un defatigante sforzo interpretativo delle norme vigenti che allunga inesorabilmente i tempi di conclusione dei procedimenti.

## **SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE**

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative sia dal punto di vista giuridico che di merito. L'obiettivo dell'intervento non può essere assicurato con modalità o strumenti diversi dal decreto legislativo di correzione e integrazione. E' infatti indispensabile, per le finalità esposte, apportare una serie di modifiche alle norme contenute nell'articolato del decreto 3 aprile 2006, n.



152. Un semplice atto di modifica degli allegati del decreto, attraverso appositi regolamenti ministeriali, non è, per esempio, sufficiente. Non è sufficiente, a maggior ragione, l'adozione di circolari o atti di interpretazione autentica circa le norme vigenti. L'opportunità di intervenire direttamente sul testo del d.lgs. n. 152/2006 si è resa necessaria in quanto gli obiettivi di semplificazione non possono essere altrimenti raggiunti, ad esempio, attraverso atti amministrativi generali ovvero di alta amministrazione che risulterebbero inadeguati a tale scopo.

## **SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**

### **A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.**

Sono applicati gli ordinari metodi statistici per la misurazione dell'effettività dell'adeguamento delle imprese agli adempimenti. L'intervento di semplificazione è stato frutto di un'attenta valutazione delle criticità emerse dall'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/2006, delle quali le norme proposte costituiscono una soluzione efficace ed efficiente, soprattutto nel quadro delle risorse umane e dei mezzi a disposizione dell'amministrazione e della tempistica necessaria per effettuare una completa valutazione e considerazione dell'interesse alla tutela dell'ambiente.

### **B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.**

Nel pieno rispetto dei termini già previsti per la conclusione dei procedimenti e all'interno del quadro di regole stabilito dell'ordinamento comunitario, i vantaggi dell'opzione prescelta sono quelli di assicurare la partecipazione del pubblico al procedimento e la completezza istruttoria, aumentando per i soggetti pubblici e privati coinvolti, l'affidamento nella certezza delle regole e nella tempistica dei procedimenti stessi, evitando duplicazioni nelle valutazioni. In particolare, i vantaggi sopra rilevati saranno direttamente avvertiti all'interno delle amministrazioni a vario titolo competenti e dai soggetti privati destinatari delle disposizioni di cui alle Parti II e V del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre, l'intervento si propone di realizzare una rilevante semplificazione amministrativa nell'ottica di porre rimedio ai ritardi ed alle inefficienze della pubblica amministrazione e di rilanciare lo sviluppo economico del Paese attraendo nuovi investimenti, anche esteri.

In ragione di quanto sopra esposto, l'opzione prescelta non presenta svantaggi a carico dei soggetti pubblici e privati coinvolti.

### **C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.**

A carico dei destinatari diretti ed indiretti del provvedimento sono previsti obblighi informativi di estrema rilevanza. Gli obblighi previsti si aggiungono a quelli già previsti dalla normativa vigente e sono tutti a carico dei soggetti pubblici o privati che intendono realizzare piani, programmi, progetti, impianti ovvero infrastrutture nel territorio nazionale.

In particolare, nel caso di impatti ambientali transfrontalieri dei piani ovvero dei progetti che ricadono nel campo di applicazione del provvedimento viene previsto, al fine di superare la procedura di infrazione n. 2009/2235, un onere a carico dei proponenti pubblici o privati di informare tempestivamente, allegato tutta la documentazione necessaria, gli Stati confinanti.



Inoltre, si prevede un obbligo di pubblicità a carico dei suddetti proponenti in caso di ogni integrazione documentale di natura sostanziale. Detti oneri sono stati attentamente ponderati in ossequio agli obblighi comunitari, senza pregiudizio per la gravosità e la celerità del procedimento, prevedendo peraltro la trasmissione alternativa per informatica.

**D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate.**

Le ulteriori opzioni valutate sono state scartate in quanto considerate eccessivamente onerose per i privati interessati ovvero per l'amministrazione pubblica competente.

In relazione alla necessità di disporre l'intervento normativo basti considerare che lo stesso è volto a dare piena attuazione alle direttive comunitarie in materia di procedure ambientali nonché a superare le procedure di infrazione attualmente pendenti nei confronti dello Stato italiano. Inoltre, l'intervento si propone di realizzare una rilevante semplificazione amministrativa nell'ottica di porre rimedio ai ritardi ed alle inefficienze della pubblica amministrazione e di rilanciare lo sviluppo economico del Paese attraendo nuovi investimenti, anche esteri.

**E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio**

L'intervento regolatorio potrà realizzare gli obiettivi prefissati a condizione che i soggetti destinatari abbiano consapevolezza dell'intento correttivo del provvedimento e pongano in essere procedure interne "tarate" sulle nuove disposizioni, in modo da sfruttare appieno le possibilità offerte dal nuovo quadro normativo. In particolare, condizione e fattore determinante per la "riuscita" del provvedimento è la leale collaborazione tra le amministrazioni competenti in materia ambientale ovvero competenti al rilascio delle autorizzazioni finali.

**SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'**

Il provvedimento è teso anche a realizzare una maggiore competitività del sistema Paese al fine di semplificare le procedure autorizzatorie ed attrarre nuovi investimenti anche dall'estero per il rilancio dell'economia e dello sviluppo. Infatti, com'è noto la lentezza e la farraginosità, nonché la moltiplicazione dei centri decisionali in capo a più enti pubblici si traducono in un ingiustificato rallentamento delle procedure che spesso vanificano gli investimenti e scoraggiano gli investitori nella scelta del Paese di intervento.

**SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**

**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.**

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento proposto sono, in primis, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le Regioni e le Province autonome quale soggetti competenti in materia ambientale a livello statale e regionale. In secondo luogo, la responsabilità ricade anche sugli altri enti competenti in materia ambientale, delegati dalle Regioni ovvero deputati per legge a tutelare uno specifico interesse ambientale, nonché agli enti





competenti a rilasciare i titoli alla realizzazione d all'esercizio degli impianti, opere ed infrastrutture che ricadono nel campo di applicazione del d.lgs. n. 152/2006 nonché, in ultimo, i soggetti pubblici competenti a rilasciare il titolo necessario per la realizzazione ovvero l'esercizio dell'opera, impianto ovvero infrastruttura. Infine, l'attuazione dell'intervento non potrà prescindere dal comportamento responsabile dei soggetti privati destinatari del d.lgs. n. 152/2006.

**B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.**

Non sono previste azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento ulteriori a quelle già previste dalla legislazione vigente. Tuttavia, l'intervento sarà adeguatamente pubblicizzato sui siti web delle autorità amministrativa coinvolte.

**C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatorio.**

Sono applicati gli ordinari metodi statistici per la misurazione dell'effettività dell'adeguamento delle imprese agli adempimenti. Inoltre, sono previste forme di comunicazione dei dati statistici inerenti l'applicazione dei procedimenti disciplinati affidate alle amministrazioni competenti tra le quali svolge un ruolo di monitoraggio e vigilanza il Ministero dell'ambiente.

**D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.**

Il provvedimento prevede l'adozione periodica di decreti ministeriali volti ad aggiornare le norme tecniche già previste dalla normativa vigente, in linea con l'evoluzione della tecnica e della scienza di settore.

A seguito delle rilevazioni di cui al punto precedente potranno essere proposte ipotesi di modifica presso le sedi nazionali e comunitarie competenti.

